

vissima punendolo con la reclusione come il reato previsto dall'articolo 416 del Codice penale.

Balzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balzano, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'articolo 416 del Codice penale commina una pena molto più grave, poichè stabilisce un minimo di un anno ed un massimo di cinque anni di reclusione; invece la pena massima stabilita da questo emendamento è di sei mesi: alla diversa gravità del reato, corrisponde la diversa gravità della pena.

Credo con questo di aver risposto alle osservazioni dell'onorevole Fiamberti.

Presidente. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, questo articolo dopo l'emendamento concordato proposto dalla Commissione, rimane così concepito:

« È vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigrare.

« Ferma la disposizione dell'articolo 426 del Codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione pubblica scientemente notizie o indicazioni false o diffonde nel Regno indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino lire mille.

« Le circolari e gli annunci di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.

« Il ministro degli affari esteri, d'accordo col ministro dell'interno, potrà permettere, proponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi; purchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 6, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patento, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 24.

« Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il ministro degli affari esteri potrà permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni,

che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti. »

Lo pongo a partito. Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 16.

« Nè il vettore nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano loro il passaporto.

« Agli emigranti favoriti, arrolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

« È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal Commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, tolto il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

« Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali in conformità dell'articolo 6, è esente da ogni tassa di registro e bollo. »

Anche a questo articolo sono stati proposti due emendamenti.

L'onorevole Fiamberti propone di sopprimere il primo capoverso ed uguale proposta fanno gli onorevoli Majno, Ciccotti, Albertelli, Costa ed Agnini, perchè propongono di sopprimere la prima parte: « nè il vettore, ecc. »

Domando agli onorevoli proponenti se mantengano i loro emendamenti.

Majno. Li ritiriamo.

Presidente. L'onorevole Fiamberti non essendo presente s'intende che ritira il suo.

Pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

« Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, ed intestato ad un emigrante che debba imbarcarsi nel Regno, dà diritto all'emigrante (su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto di partenza) ad esigere l'imbarco sul primo piro-